Istituto Comprensivo Statale "Edmondo De Amicis"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via C. Ferrigni,1 - 57125 Livorno
Tel. 0586/862094
C.F. 92144990493 – C.M. LIIC82700T
liic82700t@istruzione.it liic82700t@pec.istruzione.it Sito web:www.deamicislivorno.it

IC "E. DE AMICIS" - LIVORNO
Prot. 0009693 del 26/08/2026
VII (Uscita)

Al personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

Al sito istituzionale

All'Albo online

Agli atti

Oggetto: Disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, esercizio della libera professione e svolgimento di incarichi extraistituzionali – Anno scolastico 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 98 della Costituzione, secondo il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione;

VISTI gli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTO l'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante la disciplina specifica delle incompatibilità del personale docente, delle lezioni private e dell'esercizio della libera professione;

VISTO l'art. 1, commi 56 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conflitto di interessi;

VISTO il documento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, recante i «Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti»;

RICHIAMATA la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 19 febbraio 1997;

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della funzione pubblica 24 gennaio 2012, n. 1;

VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, relativa alle professioni non organizzate in ordini o collegi;

VISTO il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, in materia di lavoro sportivo;

VISTO il decreto 10 novembre 2023, recante i parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita da parte dei dipendenti pubblici;

VISTA la lettera f-ter) dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotta dall'art. 3 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigente;

RITENUTO necessario uniformare le procedure interne e assicurare al personale una corretta informazione preventiva;

EMANA

le seguenti disposizioni, applicabili a tutto il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica.

Art. 1 – Principio generale di esclusività

Il dipendente pubblico è tenuto a destinare la propria attività lavorativa all'Amministrazione di appartenenza e non può svolgere attività esterne incompatibili con lo status di pubblico dipendente.

L'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 mantiene espressamente ferma la disciplina degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957.

Le attività ulteriori rispetto al servizio scolastico possono essere svolte soltanto quando:

- non siano vietate dalla legge;
- non presentino carattere abituale o professionale, salvo le specifiche deroghe previste;
- non determinino conflitto di interessi, anche potenziale;
- siano compatibili con il regolare svolgimento del servizio;
- si svolgano fuori dall'orario di lavoro;
- siano state preventivamente autorizzate, quando l'autorizzazione è richiesta.

Art. 2 – Attività assolutamente incompatibili

Per il personale a tempo pieno e per quello con rapporto a tempo parziale superiore al 50% sono, in via generale, incompatibili:

- l'esercizio del commercio;
- l'esercizio dell'industria;
- l'attività imprenditoriale abituale;
- la titolarità e la gestione operativa di impresa individuale;
- l'assunzione di impieghi subordinati alle dipendenze di soggetti privati;
- l'accettazione di cariche gestionali in società costituite a scopo di lucro, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- gli incarichi caratterizzati da abitualità, sistematicità, continuità e professionalità;
- gli incarichi che interferiscono con il servizio o compromettono l'imparzialità dell'azione amministrativa;
- le attività idonee a ledere il prestigio, il decoro o l'immagine dell'Amministrazione.

L'incompatibilità non può essere superata mediante una semplice autorizzazione del Dirigente scolastico quando l'attività rientra in un divieto assoluto previsto dalla legge.

Art. 3 – Abitualità, professionalità e continuità

Un'attività assume carattere professionale quando è esercitata con abitualità, sistematicità, continuità e organizzazione, anche se non svolta in modo permanente o esclusivo.

Ai fini della valutazione non rileva soltanto il singolo incarico. Devono essere considerati complessivamente:

- il numero degli incarichi svolti nell'anno solare;
- la loro durata;
- la frequenza;
- l'impegno orario;
- la remunerazione;
- la ripetitività delle prestazioni;
- l'eventuale inserimento stabile nell'organizzazione del committente.

Più incarichi singolarmente occasionali possono, nel loro insieme, configurare un'attività abituale e pertanto incompatibile.

Art. 4 – Incarichi extraistituzionali autorizzabili

Il personale a tempo pieno o con rapporto a tempo parziale superiore al 50% può essere autorizzato a svolgere incarichi esterni soltanto quando ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- temporaneità;
- occasionalità;
- saltuarietà;
- assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;
- svolgimento fuori dall'orario di servizio;

- compatibilità con gli obblighi di lavoro;
- assenza di pregiudizio per il regolare funzionamento della scuola;
- assenza di danno all'immagine dell'Amministrazione.

Possono rientrare, in presenza di tali condizioni:

- consulenze occasionali;
- incarichi temporanei;
- partecipazione a commissioni;
- collaborazioni circoscritte;
- prestazioni artistiche occasionali;
- attività formative non comprese tra quelle liberalizzate;
- incarichi conferiti da altre amministrazioni o da soggetti privati.

L'autorizzazione deve essere preventiva. La mera presentazione dell'istanza non consente l'avvio dell'attività.

Art. 5 – Attività non soggette ad autorizzazione preventiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, non sono soggetti, in linea generale, ad autorizzazione preventiva i compensi e le attività derivanti da:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo nei casi previsti dalla legge;
- incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o collocati in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- attività di docenza;
- attività di ricerca scientifica;
- prestazioni di lavoro sportivo fino all'importo complessivo previsto dalla legge, soggette a comunicazione preventiva.

L'esclusione dall'autorizzazione non rende comunque lecita un'attività che:

- interferisca con il servizio;
- si svolga durante l'orario di lavoro;
- comporti un impegno incompatibile con la funzione;
- determini conflitto di interessi;
- sia lesiva dell'immagine dell'Amministrazione.

Il personale è pertanto tenuto a comunicare preventivamente anche tali attività quando la scuola debba verificarne la compatibilità organizzativa o l'assenza di conflitto.

Art. 6 – Docenza e ricerca scientifica

Le attività di docenza e ricerca scientifica rientrano tra quelle escluse dall'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 53, comma 6, lettera f-bis), del D.Lgs. n. 165/2001.

Resta tuttavia necessario verificare:

- la natura effettiva dell'incarico;
- la durata;
- le modalità di esecuzione;
- il carico orario;
- l'assenza di coordinamento continuativo assimilabile a una collaborazione stabile;
- la mancata interferenza con gli obblighi di servizio;
- l'assenza di conflitto di interessi.

La denominazione formale del contratto non è decisiva: la scuola valuterà la sostanza del rapporto.

Art. 7 – Collaborazioni coordinate e continuative

Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere valutate con particolare rigore.

Per il personale a tempo pieno o con part-time superiore al 50%, la continuità della prestazione, il coordinamento con il committente, la durata e l'impegno richiesto possono configurare una situazione incompatibile con il principio di esclusività.

Il dipendente deve pertanto trasmettere:

- il contratto integrale;
- l'oggetto della prestazione;
- il calendario delle attività;
- il numero di ore;
- le modalità di coordinamento;
- il compenso;
- la durata;
- l'indicazione dell'eventuale iscrizione alla Gestione separata INPS.

La qualificazione contrattuale come «prestazione occasionale» non vincola l'Amministrazione quando la prestazione risulti, in concreto, continuativa o coordinata.

Art. 8 – Personale con rapporto a tempo parziale non superiore al 50%

Il personale con rapporto a tempo parziale non superiore al 50% può svolgere ulteriori attività lavorative, anche subordinate o autonome, nei limiti dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della Legge n. 662/1996.

Restano comunque vietate:

- le attività svolte alle dipendenze di un'altra Pubblica Amministrazione, salvo specifica previsione normativa;
- le attività in conflitto di interessi;
- le attività incompatibili con i compiti istituzionali;
- le attività che pregiudicano il servizio;
- le attività commerciali o imprenditoriali nei casi vietati dalla disciplina applicabile.

Il medesimo regime può trovare applicazione, previa verifica concreta, al personale a tempo determinato titolare di uno spezzone non superiore alla metà dell'orario ordinario.

Art. 9 – Personale con spezzone superiore al 50%

Il personale assunto con orario superiore alla metà dell'orario ordinario è assoggettato al regime generale di incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno.

L'esistenza di un rapporto privato già in corso deve essere dichiarata prima dell'accettazione della supplenza e comunque prima della presa di servizio.

Art. 10 – Esercizio della libera professione da parte dei docenti

Ai sensi dell'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297/1994, il personale docente, anche a tempo pieno, può essere autorizzato all'esercizio della libera professione, purché:

- si tratti effettivamente di attività libero-professionale;
- l'attività sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;
- non arrechi pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento della funzione docente;
- non determini conflitto di interessi, anche potenziale;
- non abbia natura commerciale o imprenditoriale;
- sia svolta previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

La disciplina si applica sia alle professioni organizzate in ordini o collegi, sia alle professioni non regolamentate ai sensi della Legge n. 4/2013.

Per le professioni non regolamentate il docente dovrà dichiarare:

- la natura intellettuale della prestazione;
- il riferimento alla Legge n. 4/2013;
- il possesso della partita IVA, quando necessaria;
- l'assenza di iscrizione alla Camera di commercio quale impresa, salvo diversa qualificazione consentita dalla legge;
- il codice ATECO;
- le modalità di esercizio;
- l'assenza di organizzazione imprenditoriale.

La richiesta deve essere presentata per ciascun anno scolastico, poiché la compatibilità deve essere rivalutata rispetto all'orario e agli obblighi di servizio annualmente determinati.

Art. 11 – Personale ATA e libera professione

La deroga prevista dall'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297/1994 riguarda specificamente il personale docente.

Il personale ATA a tempo pieno non può, in via generale, esercitare attività commerciali, imprenditoriali o libero-professionali abituali.

L'eventuale attività autonoma del personale ATA è consentita nei limiti previsti per il personale con rapporto a tempo parziale non superiore al 50%, ferma restando l'assenza di conflitto di interessi e il rispetto della normativa sulle incompatibilità.

Art. 12 – Partita IVA

Il possesso della partita IVA non determina automaticamente la compatibilità o l'incompatibilità dell'attività.

L'Amministrazione dovrà verificare:

- il codice ATECO;
- la natura professionale, commerciale, artigianale o imprenditoriale;
- l'iscrizione alla Camera di commercio;
- l'iscrizione a un ordine o collegio;
- l'iscrizione alla Gestione separata INPS;
- la struttura organizzativa dell'attività;
- l'abitualità e la continuità;
- l'esistenza di dipendenti o collaboratori;
- la compatibilità con il rapporto scolastico.

La titolarità di impresa individuale e l'esercizio abituale di attività commerciale sono, per il personale a tempo pieno o superiore al 50%, ordinariamente incompatibili e non sanabili mediante autorizzazione.

Art. 13 – Lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale deve essere distinto dalla libera professione.

Può essere autorizzato quando sia:

- episodico;
- temporaneo;
- non abituale;
- non coordinato stabilmente dal committente;
- compatibile con il servizio;
- privo di conflitto di interessi.

Il superamento della soglia contributiva prevista dalla normativa previdenziale non trasforma automaticamente la prestazione in attività professionale, ma costituisce un indice da valutare insieme alla durata, alla ripetitività e alle modalità concrete di svolgimento.

Art. 14 – Attività artistica e artista di strada

L'attività artistica svolta in luogo pubblico non costituisce, per ciò solo, libera professione.

Il dipendente dovrà specificare:

- luoghi;
- giorni e orari;
- frequenza;
- durata;
- modalità dell'esibizione;
- eventuale raccolta di offerte;
- esistenza di biglietti, contratti o rimborsi;
- rapporti con associazioni o organizzatori;
- eventuale partita IVA;
- eventuale collegamento pubblicitario con la qualifica di dipendente scolastico.

L'attività potrà essere autorizzata quando sia realmente occasionale, svolta fuori dall'orario di servizio, priva di collegamenti con l'Istituzione scolastica, non lesiva del decoro e non assimilabile a un'attività abituale o organizzata.

Art. 15 – Lavoro sportivo

Il dipendente pubblico può svolgere attività sportiva volontaria fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 36/2021.

Per le prestazioni di lavoro sportivo fino all'importo complessivo annuo stabilito dall'art. 53, comma 6, lettera f-ter), del D.Lgs. n. 165/2001 è richiesta la comunicazione preventiva.

Quando il corrispettivo supera la soglia prevista dalla legge, è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione, da rilasciare o negare entro il termine previsto dalla disciplina speciale.

L'autorizzazione è subordinata a:

- assenza di incompatibilità;
- assenza di conflitto di interessi;
- svolgimento fuori dall'orario di lavoro;
- assenza di pregiudizio per il servizio;
- non prevalenza dell'attività sportiva rispetto al lavoro pubblico, nei casi previsti;
- permanenza dei requisiti per tutta la durata dell'attività.

Art. 16 – Aspettativa

Il collocamento in aspettativa non estingue il rapporto di pubblico impiego.

Permangono pertanto:

- il regime delle incompatibilità;
- l'obbligo di autorizzazione, ove previsto;
- il divieto di conflitto di interessi;
- gli obblighi derivanti dallo status di pubblico dipendente.

Le attività escluse dall'autorizzazione devono comunque rispettare i principi di imparzialità, correttezza e assenza di interferenze.

Per il personale docente, l'esercizio della libera professione durante l'aspettativa resta soggetto all'autorizzazione prevista dall'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297/1994.

Art. 17 – Lezioni private

Ai sensi dell'art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994:

- il docente non può impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto;
- il docente che impartisce lezioni private deve informare il Dirigente scolastico;
- devono essere comunicati i nominativi degli alunni e la loro scuola di provenienza;
- l'attività non deve interferire con il servizio né generare conflitti di interessi.

Art. 18 – Collaborazioni plurime

Le collaborazioni plurime presuppongono un dipendente scolastico in servizio attivo che presta attività presso un'altra istituzione scolastica nelle forme previste dal contratto collettivo.

Non possono essere utilizzate per qualificare incarichi che, per oggetto e natura, costituiscono prestazioni libero-professionali, imprenditoriali o rapporti di lavoro autonomo.

Il personale collocato in aspettativa deve essere valutato alla luce della specifica disciplina dell'istituto e non può automaticamente accedere a incarichi che presuppongano la permanenza in servizio attivo.

Art. 19 – Conflitto di interessi

L'autorizzazione è negata quando l'attività:

- riguarda soggetti sui quali il dipendente esercita poteri, controlli o valutazioni;
- coinvolge alunni, famiglie o personale dell'istituzione scolastica in modo incompatibile con il ruolo ricoperto;
- utilizza informazioni acquisite per ragioni d'ufficio;
- può condizionare l'imparzialità;
- comporta rapporti economici con fornitori o contraenti della scuola;
- determina un vantaggio personale collegato alla funzione pubblica;
- espone l'Amministrazione a un danno reputazionale.

La valutazione comprende anche il conflitto potenziale.

Art. 20 – Codice di comportamento e immagine dell'Amministrazione

Anche le attività private devono essere svolte nel rispetto dei doveri di integrità, correttezza, imparzialità e decoro.

È vietato:

- utilizzare il nome, il logo o gli strumenti della scuola;
- presentarsi come rappresentante dell'Istituzione scolastica;
- utilizzare la qualifica pubblica per promuovere l'attività privata;
- creare commistione tra funzione istituzionale e interesse personale;
- svolgere attività suscettibili di ledere il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Art. 21 – Contenuto dell'istanza

La richiesta di autorizzazione deve indicare:

- dati del dipendente;
- tipologia di rapporto di lavoro con la scuola;
- eventuale part-time o spezzone;
- soggetto conferente;
- oggetto dell'incarico;
- natura giuridica della prestazione;
- durata;
- data di inizio e termine;
- giornate e orari;
- luogo di svolgimento;
- compenso lordo previsto;
- modalità di pagamento;
- eventuale partita IVA;
- codice ATECO;
- iscrizione ad albo, ordine, Camera di commercio o Gestione separata;
- eventuale contratto o lettera di incarico;
- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- dichiarazione di svolgimento fuori dall'orario di servizio;
- dichiarazione di assenza di pregiudizio per il servizio;
- eventuali altri incarichi già svolti o autorizzati nell'anno solare.

Art. 22 – Procedimento autorizzativo

L'istanza deve essere presentata con congruo anticipo e comunque prima dell'inizio dell'attività.

L'Ufficio del personale verifica la completezza della documentazione.

Il Dirigente scolastico può:

- chiedere integrazioni;
- acquisire il contratto;
- richiedere chiarimenti al committente;
- verificare il regime fiscale e previdenziale;
- valutare gli incarichi complessivamente svolti;
- subordinare l'autorizzazione a condizioni e limiti;
- autorizzare;
- negare motivatamente;
- revocare l'autorizzazione in caso di sopravvenuta incompatibilità.

L'autorizzazione concessa per la partecipazione a una selezione non equivale all'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico successivamente conferito.

Art. 23 – Condizioni dell'autorizzazione

L'eventuale autorizzazione potrà prevedere:

- svolgimento esclusivamente fuori dall'orario di servizio;
- divieto di interferenza con riunioni, attività collegiali e obblighi funzionali;
- limite temporale;
- obbligo di comunicare variazioni;
- divieto di utilizzare locali, attrezzature o dati della scuola;
- divieto di utilizzare la qualifica pubblica a fini promozionali;
- cessazione immediata in caso di incompatibilità sopravvenuta;
- revoca in caso di pregiudizio al servizio.

Art. 24 – Dichiarazioni in sede di presa di servizio

All'atto della presa di servizio il dipendente deve dichiarare:

- l'assenza di cause di incompatibilità;
- l'eventuale esistenza di rapporti di lavoro pubblici o privati;
- attività professionali, commerciali o imprenditoriali;
- incarichi esterni;
- titolarità di partita IVA;
- partecipazioni o cariche societarie;
- ulteriori situazioni da sottoporre alla valutazione del Dirigente scolastico.

Le dichiarazioni non veritiere comportano le conseguenze previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla normativa penale, disciplinare e amministrativa.

Art. 25 – Attività svolte senza autorizzazione

Lo svolgimento di un incarico retribuito soggetto ad autorizzazione, in assenza del relativo provvedimento, può determinare:

- responsabilità disciplinare;
- obbligo di riversamento del compenso nei casi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- responsabilità amministrativa ed erariale;
- diffida alla cessazione dell'attività incompatibile;
- decadenza dall'impiego nei casi e secondo le procedure previste dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957;
- eventuale segnalazione alle autorità competenti.

L'eventuale cessazione dell'attività a seguito di diffida non esclude la valutazione disciplinare della condotta già tenuta.

Art. 26 – Obblighi dei soggetti conferenti

I soggetti pubblici o privati che intendano conferire un incarico retribuito a un dipendente della scuola devono richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, quando prevista.

L'incarico non può essere avviato prima del rilascio dell'autorizzazione, salvo i casi di attività liberalizzate o assoggettate alla disciplina speciale del silenzio-assenso.

Art. 27 – Anagrafe delle prestazioni

Gli uffici amministrativi provvedono agli adempimenti relativi all'Anagrafe delle prestazioni nei casi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Sono escluse dagli obblighi di comunicazione le attività e i compensi espressamente sottratti dalla normativa e dalle disposizioni applicative.

L'autorizzazione all'esercizio della libera professione docente deve essere distinta dagli incarichi extraistituzionali soggetti a comunicazione nell'Anagrafe.

Art. 28 – Disposizioni finali

Il personale è tenuto a non iniziare attività esterne in presenza di dubbi sulla relativa compatibilità.

In tali casi deve essere presentata preventiva comunicazione o istanza affinché il Dirigente scolastico possa qualificare correttamente l'attività.

La presente circolare:

- costituisce direttiva organizzativa interna;
- è trasmessa al DSGA e all'Ufficio del personale;
- resta efficace fino a successivo aggiornamento.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Gorini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse